

CAPITOLATO	PROCEDURA	NEGOZIATA	PREVIA
MANIFESTAZIONE	D'INTERESSE	PER	L'AFFIDAMENTO
DEL	SERVIZIO	BIENNALE	FORNITURA,
SOSTITUZIONE	E	SMALTIMENTO	DI PNEUMATICI
SU CINQUE	AREE	TERRITORIALI	PER AUTOMEZZI
AZIENDALI			

Articolo 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto gli interventi di riparazione dei pneumatici degli automezzi di proprietà della Società. La consistenza, che non si esclude possa variare in aumento o in diminuzione, al momento, così come dettagliati di seguito.

Altresì sono incluse le prestazioni di servizio consistenti nella riparazione di pneumatici e di camere d'aria oltre alle tipiche operazioni tecniche che caratterizzano la professione di gommista qualora si renderanno necessarie anche quando non si procede alla sostituzione dei pneumatici (verifica/assetto ruote, regolazione convergenza, equilibratura, inversione ecc.). Ogni lavoro sarà affidato all'appaltatore mediante apposita "scheda di ingresso automezzo" firmata da chi lascia il veicolo con indicati gli interventi da effettuare. L'attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di servizi da eseguire presso luoghi di lavoro non di competenza della stazione appaltante (art. 26 del D. Lgs. 81/2008).

Articolo 2 - Esclusività

Nel periodo di vigenza del contratto, tutte le riparazioni e manutenzioni da effettuarsi vengono affidate all'aggiudicatario. Possono fare eccezione gli automezzi per i quali si verificano guasti con conseguente fermo macchina in luoghi dove si rende necessario un intervento urgente. In tali casi, a discrezione della stazione appaltante, e a secondo della natura degli interventi, gli autoveicoli potranno essere ricoverati nell'autofficina più vicina.

Articolo 3 - Corrispettivo

Il prezzo sarà a corpo e comprenderà: costo di sostituzione pneumatici comprensivo di montaggio, equilibratura, convergenza, smaltimento pfu, ecc.

Il prezzo sarà determinato applicando il prezzo di listino unitario, aggiornato al momento della fornitura degli pneumatici, nonché lo sconto percentuale offerto in sede di gara relativo alla marca di pneumatici forniti.

Articolo 4 - Pneumatici

La fornitura degli pneumatici nuovi è relativa alle seguenti marche premium: Michelin, Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Hankook, Yokohama, ridotto del ribasso percentuale praticato in sede di gara e maggiorato dell'I.V.A. I pneumatici dovranno essere di prima scelta ed originali e non devono essere più vecchi di un anno dalla data di fabbricazione.

Consac gestioni idriche spa si riserva di volta in volta di richiedere il montaggio del tipo di pneumatico tra quelli offerti che riterrà più conveniente e idoneo all'automezzo. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o di cessata produzione, previa accettazione del responsabile del parco automezzi, potranno essere utilizzati pneumatici diversi da quelli elencati purché di comprovata qualità tecnica, che garantiscano la funzionalità, ferma restando la garanzia di legge.

I pneumatici dovranno essere di prima scelta ed originali rispetto la marca offerta in sede di gara. I pneumatici dovranno essere garantiti da eventuali difetti di fabbricazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Previa espressa autorizzazione del responsabile parco auto si potranno utilizzare altre gomme ma comunque equivalenti. Inoltre, la stazione appaltante si riserva di procedere all'acquisto diretto degli stessi, laddove il prezzo è rilevante.

Articolo 8 - Consegna degli autoveicoli

A cura del consegnatario viene redatta la scheda contenente la data e l'ora di prelievo, i km risultanti dal tachigrafo, le riparazioni che si presumono di effettuare e i difetti rilevati dal consegnatario dell'automezzo, che saranno autorizzati di volta in volta dal responsabile del parco auto.

Nel caso in cui, nel corso dello smontaggio emergano difetti ed imperfezioni che richiedano la sostituzione di altri componenti non risultanti dalla scheda sopraindicata, l'aggiudicatario è tenuto ad avvisare il responsabile

del parco auto di tale evenienza affinché possano essere effettuati i necessari controlli per verificare quanto emerso.

Articolo 9 - Tempi di ritiro ed esecuzione dei lavori

L'appaltatore si obbliga a ritirare gli automezzi da riparare entro 12 ore dalla chiamata.

Considerato che gli automezzi sono utilizzati per pubblico servizio i lavori di riparazione devono essere eseguiti nel minor tempo possibile concordati al momento della consegna del veicolo in officina. Comunque, per proprie esigenze, la stazione appaltante può imporre i termini entro quale restituire il veicolo in riparazione e l'appaltatore non potrà rifiutare i termini fissati.

La riconsegna deve aver luogo non appena ultimato il lavoro e dopo il collaudo.

Articolo 10 - Fatturazioni

Alla fattura delle prestazioni dovrà essere allegata una dettagliata nota di tutti i costi ivi esposti.

In particolare:

- a) per i ricambi e gli scatolati, dovrà essere segnato il codice identificativo della casa costruttrice, la sua esatta descrizione e denominazione, l'unità di misura, il prezzo di listino e il prezzo netto risultante dall'applicazione del ribasso;
- b) per la manodopera, dovrà essere indicato il numero delle unità di lavoro relativo al singolo componente sostituito o prestato per il compimento di una determinata operazione;
- c) per i lubrificanti, dovrà essere segnata la quantità utilizzata e il prezzo di listino e quello ribassato. Inoltre, dev'essere allegata la stampa del prezzario e del tempario ufficiale vigente al momento della riparazione in modo da poter evidenziare il costo ed il ribasso.

Atteso che entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica, si concorderà in fase di affidamento le relative modalità di redazione delle fatture e quant'altro si renderà necessario.

Articolo 11 - Riconsegna degli automezzi

La riconsegna degli automezzi avviene presso l'autofficina.

Articolo 12 - Spese per il traino e il ricovero

Le spese per il traino e il ricovero degli automezzi non funzionanti saranno pagate secondo il prezzo al Km praticato dall'A.C.I. ridotto del 55%.

Articolo 13 – Norme particolari

Nel corso dell'esecuzione del servizio, oggetto della presente procedura di gara, all'affidatario, in via occasionale, potrà essere richiesto di prestare la propria opera anche rispetto a veicoli, sempre di proprietà CONSAC, non specificamente indicati nella tabella di cui al precedente art.1.

Art. 14 – Verifica dei preventivi di spesa, controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione

Al fine di procedere alla verifica della congruità dei preventivi di spesa forniti dall'appaltatore, è facoltà della stazione appaltante richiedere ad altre officine autorizzate preventivi relativi agli stessi guasti e malfunzionamenti segnalati, verificando che le parti da sostituire e/o da riparare corrispondano il linea di massima con quelle indicate nel preventivo fornito dall'appaltatore. Qualora vi siano differenze sostanziali delle parti da riparare e/o sostituire tra il preventivo presentato dall'appaltatore e quello/quelli fornito/i da altra/e officine, Consac provvederà a chiedere all'appaltatore i motivi di tali differenze e, qualora le motivazioni fornite non siano supportate da idonee ed adeguate valutazioni ed indicazioni di tipo tecnico, Consac ha facoltà di

affidare la riparazione del veicolo ad altro soggetto, il cui preventivo risulti più congruo sotto l'aspetto tecnico.

Nel caso in cui dal confronto dei preventivi non risultino differenze sostanziali nella tipologia delle riparazioni e/o sostituzioni, Consac è comunque obbligato ad affidare la riparazione all'affidatario del presente servizio, anche qualora i prezzi offerti dagli altri soggetti interpellati risultino inferiori. Consac ha inoltre facoltà di richiedere ad altra/e officina/e autorizzata/e o a soggetti esperti del settore di verificare che i pezzi eventualmente sostituiti e le riparazioni effettuate siano effettivamente corrispondenti a quelle indicate nel preventivo e conformi alle disposizioni del presente capitolato.

In caso si riscontrino difformità si provvederà a contestarle all'affidatario per iscritto, concedendogli 5 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate si procederà ad applicare le penali di cui al presente capitolato ovvero, nei casi reiterati e più gravi, alla risoluzione del contratto.

La contestazione di eventuali difformità tra quanto preventivato e quanto effettivamente riparato e/o sostituito dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla restituzione del mezzo.

Art. 15 - Collaudo tecnico da parte della stazione appaltante

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, potrà essere possibile il collaudo degli automezzi riparati effettuato a cura o sotto la vigilanza di personale incaricato da Consac. Saranno effettuati gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario. Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità nell'esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Capitolato, la Ditta sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati. Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi emergessero deficienze o imperfezioni nell'esecuzione dei lavori, Consac gestioni idriche spa si riserva di applicare una penale secondo quanto stabilito dal successivo articolo – penalità.

Art. 16 - Penalità

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto da Consac all'Impresa aggiudicataria, anche tramite fax o mail. Nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti da Consac, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione sarà applicata da Consac una penale pari al 2% del corrispettivo dovuto per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data fissata per la restituzione del veicolo oggetto di riparazione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.
- Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi indicati nel presente disciplinare le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco delle 48 ore successive alla contestazione della prestazione senza oneri per Consac; in caso contrario sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo rispetto alla contestazione e per ogni veicolo.

Sono previste altresì le seguenti penali:

- Omesso intervento su veicolo aziendale: € 100,00;
- Disservizio causato da inadempimento: € 100,00;

Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi in cui Consac scopra l'utilizzo di pezzi di ricambio non originali (per i quali non c'è stato il preventivo assenso all'utilizzo degli stessi da parte del responsabile del parco automezzi della società) o non autorizzati dalle case costruttrici, Consac si riserva di sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi.

Art. 17– Esecuzione in danno

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti e nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi, Consac gestioni idriche spa si riserva la possibilità di fare eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria alla quale saranno addebitati anche i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante. Per il recupero di eventuali spese e danni subiti, Consac gestioni idriche spa potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato a seguito di apposita comunicazione.

Articolo 18 - Durata del contratto

Il contratto decorrerà dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio e terminerà dopo due anni. E' facoltà di CONSAC chiedere la proroga per un ulteriore anno a condizione che l'aggiudicatario applichi un ulteriore ribasso del 5% da sommarsi a quello di aggiudicazione della presente procedura di gara.

Articolo 19 - Cauzione

A garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore presterà una cauzione nella misura del 10% dell'importo netto dell'affidamento.

Articolo 20 - Ampliamenti e riduzioni

Il contratto è esteso, senza bisogno di ulteriori atti, agli autoveicoli che la Società acquisterà nel periodo di vigenza del contratto.

Nessun aumento di prezzo o risarcimento potrà essere richiesto dall'appaltatore per gli autoveicoli ritirati dalla circolazione per vetustà o per sinistro.

Articolo 21 - Pagamenti

Le fatture emesse e riconosciute regolari saranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento.

Art. 22- Risoluzione

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art.18, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, la risoluzione del contratto nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari).
- grave inosservanza delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l'impresa, diffidata ad adempiere entro un congruo termine, non si sia adeguata;
- qualora l'affidatario non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- subappalto in violazione della normativa vigente o cessione;
- qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro;

- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- riparazione dell'automezzo in modo non idoneo all'uso e tale da essere insicuro.

Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità dell'affidatario e per ritardi, inadempimenti e difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore della stazione appaltante, il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.

Art. 23 - Rinuncia al diritto di ritenzione

Qualora sorgano eventuali controversie, l'appaltatore si impegna, in ogni caso, alla riconsegna dei veicoli interessati dall'intervento rinunciando espressamente ad avvalersi del diritto di ritenzione.

Articolo 24- Clausola di risoluzione unilaterale anticipata

Per esigenze della Società concedente quest'ultima potrà esercitare il diritto di recesso unilaterale con preavviso minimo di tre mesi, senza diritto a risarcimento da parte dell'appaltatore.

Articolo 25 - Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Vallo Della Lucania.